



COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

Provincia Varese

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 21 Reg.

**Oggetto : ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO
(ART. 81 L.R. N. 12/2005).**

L'anno duemilaotto, addì venticinque del mese di marzo alle ore 21,00, nella sala consiliare, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano :

	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	QUADRIO GIUSEPPINA PIERA	SI	
2	GRASSO MARCO CELESTINO	SI	
3	TORNIERO ROBERTO	SI	
4	VEDOVATO ELENA	SI	
5	GAVIRAGHI RITA	SI	
6	MARSON TIZIANO	SI	
7	RUSSO MARTA	SI	
8	DE FELICE ALESSANDRO	SI	
9	SPARACINO ANTONIO		SI (g)
10	CASTAGNOLI ALESSIA	SI	
11	NOVARINA GIUSEPPE	SI	
12	BOTTA SEVERINO	SI	
13	BAILA FLAVIO ENRICO		SI (g)
14	TAIANO RUBEN	SI	
15	VITALI LAURA	SI	
16	BARDELLI GERARDO		SI (g)
17	ASPESE ANNAMARIA		SI (g)
	Totale nr.	13	4

(g : giustificato)

Sono altresì presenti, in qualità di Assessori Esterni, i Sigg. : Magistrali Maria Angela e Oleggini Gaudenzio. Partecipa il Segretario Comunale Dr. Bruno Pedrana.

La Sig.ra Giuseppina Piera Quadrio, Sindaco, permanendo i requisiti di validità dell'adunanza dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il governo del territorio”, la quale, in materia di beni paesaggistici e relativamente alle autorizzazioni, agli artt. 80 e 81, dispone quanto di seguito riportato:

Art. 80

Ripartizione delle funzioni amministrative.

1. Le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146, 159 e 167 del D.Lgs. n. 42/2004 sono esercitate dai Comuni, ad eccezione di quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5. Spetta, altresì, ai comuni l'espressione del parere di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie).

2. Spetta alla Regione l'esercizio delle predette funzioni amministrative per l'esecuzione di:

a) opere di competenza dello Stato, degli enti ed aziende statali, nonché opere di competenza regionale, ad eccezione di quelle relative agli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, lettere a), b), c), d), ivi compresi gli ampliamenti, ma esclusa la demolizione totale e la ricostruzione, e delle linee elettriche a tensione non superiore a quindicimila volt, che spettano ai comuni competenti per territorio;

b) opere idrauliche realizzate dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO.), nonché quelle relative ai canali indicati nell'allegato A della presente legge, da chiunque realizzate;

c) interventi riguardanti l'attività mineraria e interventi previsti dagli articoli 38 e 39 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava);

d) interventi di deposito e smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 17 della L.R. n. 26/2003.

3. Spetta alla provincia competente per territorio l'esercizio delle predette funzioni amministrative per l'esecuzione di:

a) attività estrattiva di cava e di smaltimento rifiuti ad eccezione di quanto previsto dal comma 2;

b) opere di sistemazione montana di cui all'articolo 2, lettera d), della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale);

c) strade di interesse provinciale;

d) interventi da realizzarsi nelle aree di demanio lacuale relativamente ai laghi indicati nell'allegato A della presente legge;

e) interventi di trasformazione del bosco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57);

e bis) linee elettriche a tensione superiore a quindicimila e fino a centocinquantamila volt.

4. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 inerenti ad opere idrauliche realizzate dagli enti locali, sono esercitate dagli enti locali stessi, sulla base di criteri approvati dalla Giunta regionale, con proprio provvedimento, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Nei territori compresi all'interno dei perimetri dei parchi regionali, le funzioni autorizzative, consultive e sanzionatorie di competenza dei comuni ai sensi dei commi 1 e 4, sono esercitate dagli enti gestori dei

parchi, ad eccezione dei territori assoggettati all'esclusiva disciplina comunale dai piani territoriali di coordinamento dei parchi.

6. Le funzioni amministrative riguardanti i provvedimenti inibitori e di sospensione dei lavori sono esercitate dagli enti di cui al presente articolo, secondo le rispettive competenze.

Art. 81

Istituzione delle commissioni per il paesaggio.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ogni ente locale titolare, ai sensi dell'articolo 80, di funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle relative sanzioni, istituisce e disciplina una commissione per il paesaggio, composta da soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.

2. Gli enti locali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 80, comma 5, possono istituire e disciplinare la commissione di cui al comma 1 in forma consorziata o associata, anche in relazione alle specificità paesaggistiche territoriali individuate nel PTCP.

3. La commissione esprime parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza dell'ente presso il quale è istituita.

4. La Regione può stipulare accordi con il Ministero per i beni e le attività culturali che prevedano le modalità di partecipazione del Ministero stesso alle commissioni per il paesaggio.

5. Per le autorizzazioni paesaggistiche di competenza, ai sensi dell'articolo 80, commi 1 e 5, dei comuni o degli enti gestori dei parchi regionali, sino all'istituzione delle rispettive commissioni per il paesaggio, il parere obbligatorio previsto dal comma 3 è reso dalla commissione edilizia, ove esistente, del comune territorialmente competente, integrata da almeno due esperti in materia di tutela paesaggistico-ambientale. La commissione edilizia formula il parere di competenza alla presenza di almeno uno degli esperti, le cui valutazioni devono essere riportate per esteso nei verbali di seduta, allegando relazione scritta. Qualora la commissione edilizia non sia stata istituita, il regolamento edilizio comunale attribuisce esclusivamente ai suindicati esperti le predette funzioni valutative.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 15 marzo 2006 – N. 8/2121, dettante “Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12” ed in particolare il punto **5. 5 “Le commissioni per il paesaggio (art. 81 l.r. 12/2005)**, con cui, tra l’altro, si stabilisce quanto di seguito riportato:

“La legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 prevede che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, ogni ente locale a cui sono attribuite le funzioni amministrative di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle relative sanzioni, deve istituire e disciplinare una Commissione per il Paesaggio composta da soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico - ambientale.

Gli enti locali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 80, comma 5 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, possono istituire e disciplinare la suddetta commissione in forma consorziata o associata, anche in relazione alle specificità paesaggistiche territoriali individuate nel PTCP.

La commissione esprime parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza dell'ente presso il quale è istituita.

Per le autorizzazioni paesaggistiche di competenza, ai sensi dell'articolo 80, commi 1 e 5, dei comuni o degli enti gestori dei parchi regionali, sino all'istituzione delle rispettive commissioni per il paesaggio, il parere obbligatorio previsto dal comma 3 è reso dalla commissione edilizia, ove esistente, del comune territorialmente competente, integrata da almeno due esperti in materia di tutela paesaggistico - ambientale.

La commissione edilizia formula il parere di competenza alla presenza di almeno uno degli esperti, le cui valutazioni devono essere riportate per esteso nei verbali di seduta, allegando relazione scritta.

Qualora la commissione edilizia non sia stata istituita, il regolamento edilizio comunale attribuisce esclusivamente ai suindicati esperti le predette funzioni valutative.

Occorre segnalare come preferibile l'opportunità che le Commissioni per il paesaggio (a livello comunale) siano istituite in forma consorziata tra i comuni utilizzando quale possibile criterio per individuare le aggregazioni gli ambiti, i sistemi o le unità di paesaggio individuate dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale.

Ciò tiene conto non solo di una maggior efficienza amministrativa (si ridurrebbe il numero delle Commissioni per il paesaggio comunali) ma, soprattutto, della considerazione che il «paesaggio» non può essere costretto entro i confini amministrativi comunali.

La legge non ha previsto criteri per la composizione ed il funzionamento delle Commissioni per il paesaggio in quanto si è voluto lasciare piena discrezionalità agli Enti competenti onde consentire un migliore adeguamento alle esigenze ed alle realtà locali. Pertanto, sarà ogni singolo ente a stabilire numero dei membri, eventuali casi di incompatibilità, regole di funzionamento ecc. E' fatto comunque salvo, come sopra già ricordato, il principio della sussistenza, in capo ai componenti, della «particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico - ambientale» richiesta al primo comma dell'art. 81.

Si porta l'attenzione sul fatto che, se anche la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, in conformità al dettato del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ha espressamente limitato la competenza delle Commissioni per il paesaggio alle sole ipotesi di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche, nulla vieta — anzi, potrebbe apparire opportuno — che i singoli Enti, con propri atti, estendano tale competenza anche all'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia paesaggistica, agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 181 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'art. 1, commi 37, 38 e 39 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, nonché all'emanazione di pareri (esempio: pareri di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; valutazione paesistica dei progetti, ai sensi del titolo IV del Piano territoriale paesistico regionale, in ambito non assoggettato a specifica tutela).

Si precisa poi che l'istituzione e il funzionamento delle Commissioni per il paesaggio può avvenire anche con semplice deliberazione dell'Organo competente secondo lo Statuto degli Enti titolari di funzioni; in particolare, per quanto riguarda i Comuni, si osserva che la disciplina relativa alla composizione ed alle attribuzioni delle Commissioni per il Paesaggio non deve necessariamente essere dettata in sede di Regolamento edilizio, in quanto tale materia non figura tra i contenuti necessari dello stesso ai sensi dell'art. 28, comma 1 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

Si ricorda, poi, che, ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la partecipazione alle Commissioni per il paesaggio s'intende a titolo gratuito, per cui, se del caso, può essere previsto solamente un rimborso spese per i singoli membri.

La commissione per il paesaggio esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.

La Commissione valuta gli interventi proposti, oltre che in base ai presenti criteri regionali, in relazione alla compatibilità con i valori riconosciuti dal vincolo e la congruità con i criteri di gestione del bene.

In caso di immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art. 136 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) dichiarati mediante provvedimento specifico, si deve fare riferimento alle motivazioni che hanno determinato l'apposizione del vincolo stesso.

Nel caso di aree tutelate per legge (art. 142 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), si deve fare riferimento al significato - storico, culturale, ecologico e naturalistico, estetico-visuale - degli elementi che, nel loro insieme, definiscono la peculiarità del bene e che possono essere desunti sia dagli elaborati del Piano Territoriale Paesistico Regionale che dai Piani Territoriali di Coordinamento dei Parchi e delle Province.

Considerata la valenza paesaggistica sia dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale che dei Piani Territoriali dei Parchi, la valutazione del progetto di trasformazione proposto con gli obiettivi di qualità paesaggistica deve avvenire verificando la coerenza con gli obiettivi e con le misure prescrittive e di indirizzo contenute nei suddetti piani territoriali.

Nell'esercizio delle specifiche competenze la Commissione deve quindi fare riferimento, oltre a quanto indicato nei presenti criteri, alle prescrizioni ed indirizzi contenuti:

- nelle motivazioni dello specifico vincolo paesaggistico (cx art. 136 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42);

- nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (d.c.r. 6 marzo 2001, n. VII/197 , pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 6 agosto 2001, edizione speciale del n. 32);
- nei Piani Territoriali di Coordinamento dei Parchi e delle Province;
- nei Piani di Governo del Territorio;
- nel «Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica» (d.g.r. 29 febbraio 2000, n. 6/48740 — pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 9 maggio 2000, 1° Supplemento Straordinario al n. 19)".

ATTESO che si reputa preferibile, per l'istituzione e disciplina della commissione per il paesaggio, lo strumento dell'adozione di specifica deliberazione e non quello della modifica del regolamento edilizio;

ATTESO altresì che si reputa opportuno la prospettata estensione delle competenze della commissione per il paesaggio all'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia paesaggistica, agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 181 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'art. 1, commi 37, 38 e 39 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, nonché all'emanazione di pareri (esempio: pareri di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; valutazione paesistica dei progetti, ai sensi del titolo IV del Piano territoriale paesistico regionale, in ambito non assoggettato a specifica tutela);

RITENUTO doversi procedere a quanto come sopra prescritto

VISTA la proposta quale formulata;

ACQUISITO il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 in ordine alla regolarità dal responsabile del competente settore;

Con voti 13 favorevoli e voti 0 contrari , espressi in forma palese, essendo 13 i presenti, dei quali 13 votanti e 0 astenuti;

DELIBERA

1. **APPROVARE**, in adempimento a quanto stabilito dall'art. 81 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 "Legge per il governo del territorio", l'istituzione e la disciplina della "Commissione per il Paesaggio", in conformità a quanto di seguito riportato:

Art. 1 - Istituzione della Commissione

1. *Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il paesaggio del Comune di Casorate Sempione ai sensi dell'articolo 81 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.*
2. *La Commissione è l'organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune.*

Art. 2 - Competenze della Commissione

1. *La Commissione per il paesaggio è competente ad esprimere pareri in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune ed alla irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146, 159 e 167 del D.Lgs. n. 42/2004.*
2. *La Commissione per il paesaggio è altresì competente ad esprimere pareri in materia di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 181 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'art. 1, commi 37, 38 e 39 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, nonché dell'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 nonché in materia di valutazione paesistica dei progetti, ai sensi del titolo IV del Piano territoriale paesistico regionale, in ambito non assoggettato a specifica tutela.*

Art. 3 - Composizione della Commissione

1. *La Commissione è composta dal responsabile del competente servizio (o dal suo sostituto), che la presiede senza diritto di voto, e da n. 2 soggetti, esterni all'ente, aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico – ambientale.*
2. *Ai lavori della Commissione partecipano gli istruttori delle pratiche in esame.*

Art. 4 - Nomina della Commissione

1. *La Commissione, di cui all'articolo precedente, è nominata dal Sindaco, che, in presenza di giustificati motivi potrà procedere alla revoca dei soggetti nominati.*

Art. 5 - Convocazione della Commissione

1. *La Commissione è convocata dal Presidente.*
2. *L'invio della convocazione è effettuato almeno cinque giorni prima della seduta, a mezzo posta, telegramma, telefax o posta elettronica.*
3. *Il termine di cui al precedente comma 2 può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente e, comunque, non può essere inferiore a tre giorni.*
4. *L'ordine del giorno deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare.*
5. *Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.*

Art. 6 - Validità delle sedute e delle decisioni

1. *Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza, oltre che del Presidente, di almeno uno dei 2 soggetti, esterni all'ente di cui al precedente art. 3, comma 1.*
2. *Il Presidente ha diritto di voto nel caso i membri esterni, entrambi presenti, non concordino sul parere da rendere.*
3. *I componenti della Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento per il quale deve essere espresso il parere devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso.*

Art. 7 - Attività di segreteria della Commissione

1. *Il competente Servizio comunale assicura l'attività di supporto tecnico-operativa della Commissione.*

2. Per ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, sottoscritto dai membri della commissione presenti.

Art. 8 - Istruttoria delle Pratiche

1. Il Responsabile competente per materia al rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica, anche avvalendosi del personale del proprio servizio, istruisce la pratica e la sottopone per il parere alla Commissione nei termini e modi di legge.
2. Qualora la pratica interessi una materia rientrante nella competenza di più Servizi dell'Amministrazione, i Responsabili dei Servizi competenti la istruiscono congiuntamente.

Art. 9 – Funzionamento

1. La Commissione ha la facoltà di ammettere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.
2. La Commissione ha la facoltà di richiedere la partecipazione di tecnici esperti in relazione alle specifiche tematiche oggetto di parere. Tali tecnici non hanno diritto di voto.
3. La Commissione per il Paesaggio è tenuta a esprimere il proprio parere obbligatorio secondo le modalità della vigente normativa ed eventuali successive modifiche.

Art. 10 - Durata della Commissione e sostituzione componenti

1. La Commissione rimane in carica per la durata di anni uno rinnovabile di anno in anno e comunque sino alla nomina della nuova Commissione, che deve avvenire nel rispetto della disciplina del rinnovo degli organi amministrativi.

Art. 11 – Indennità

1. Ai componenti della Commissione spetta solamente il rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute.

2. **DICHIARARE** la presente deliberazione, con voti 13 favorevoli e voti 0 contrari, espressi in forma palese, essendo 13 i presenti, dei quali 13 votanti e 0 astenuti, di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

PARERI ESPRESSI DAI FUNZIONARI RESPONSABILI IN ORDINE ALLE COMPETENZE LORO ATTRIBUITE

REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile Settore Gestione Territorio ed Opere Pubbliche
f.to Luigi Puricelli

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Giuseppina Piera Quadrio

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Bruno Pedrana

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 01/04/2008 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 15/04/2008.

Casorate Sempione, 01/04/2008

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Bruno Pedrana

La presente copia per uso amministrativo è conforme all'originale.

Casorate Sempione, 01/04/2008

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Bruno Pedrana

[x] La presente deliberazione è stata dichiarata di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Casorate Sempione, 01/04/2008

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Bruno Pedrana

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26/04/2008 per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Casorate Sempione,
